

AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE DI SARDEGNA

“Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della Stazione marittima (sala passeggeri, servizi igienici, sala eventi e aree pertinenziali esterne), nel Porto commerciale Isola Bianca di Olbia, durata 2 anni” -

CIG _____

CONTRATTO TELEMATICO REP. n. _____ del _____.2021

TRA

Il Prof. Avv. Massimo Deiana, nato a Cagliari il 12.06.1962, il quale interviene nel presente contratto quale rappresentante legale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna, (P.IVA 00141450924) ai sensi dell'art. 8, comma 2, della legge 28.01.1994 n. 84 giusto D.M. 369 del 17 luglio 2017, di seguito denominata “ADSP”;

E

Sig. _____, nato a _____ il __ dicembre ____, e residente a _____ in Via _____ n. ____, C.F. _____, il quale interviene al presente atto in qualità di _____ della Società _____ con sede legale in via _____ n. ____ - città _____ Cap. ____, codice fiscale e P. Iva _____, nel proseguo denominato “Appaltatore”;

Si conviene e stipulano quanto segue:

PREMESSO

- che, con Decreto del Presidente n. ____ del _____.2021, l'AdSP del Mare di Sardegna ha indetto una procedura aperta per l'individuazione di un operatore economico per l'affidamento, ai sensi degli articoli 60 e 95 del d.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito denominato Codice), per

l'affidamento del "Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della Stazione Marittima (sala passeggeri, servizi igienici, sala eventi e aree pertinenziali esterne), nel Porto commerciale Isola Bianca di Olbia, durata 2 anni, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, del Codice;

- che con Decreto del Presidente n. ___ del __.__.20__ è stato approvato il progetto del "Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della Stazione Marittima (sala passeggeri, servizi igienici, sala eventi e aree pertinenziali esterne), nel Porto commerciale Isola Bianca di Olbia, per la durata di 2 anni – CIG _____", ed è stato autorizzato l'avvio della procedura per l'affidamento del servizio;

- che la procedura di gara è stata regolarmente svolta sulla piattaforma telematica in uso all'amministrazione <https://albi.adspmaredisardegna.it> ;

- che con Decreto del Presidente n. __ del __.__.2021 è stata nominata una Commissione preposta all'individuazione dell'offerta economicamente più vantaggiosa;

- che la Commissione di gara ha terminato i propri lavori proponendo, con verbale del __.__.2021 l'aggiudicazione dell'appalto in favore della Ditta _____ - P. Iva _____;

- che il RUP non / ha ritenuto richiedere la giustificazione del costo della manodopera, in quanto notevolmente inferiore rispetto agli altri operatori economici;

- che con verbale di verifica dell'anomalia dell'offerta del __.__.2021 (prot. n._____/2021), la Commissione ha **escluso** l'operatore economico

_____ - P. Iva _____, in quanto la

proposta tecnica presentata in sede di gara è stata modificata;

- che con Decreto del Presidente n. ___/2021, l'AdSP ha aggiudicato il servizio in oggetto al secondo classificato, l'operatore economico

_____, via _____ n. ___ - _____ cap. _____

- P.IVA: _____, secondo le condizioni tecniche economiche offerte in gara e, pertanto, per un ribasso percentuale del __,___ % sull'importo a base d'asta pari ad € 601.255,05 oltre a oneri della sicurezza pari a € 17.365,86;

- che è stato acquisito in data ___/___/2021 il DURC;

- che l'AdSP, con nota in data __.__.2021, trasmessa dal portale telematico, ha provveduto ad informare l'impresa di quanto sopra decretato;

- che con nota prot. ____ del __.__.2025 è pervenuta la cauzione definitiva e la polizza di assicurazione;

- che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del presente contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne forma parte integrante e sostanziale.

Tutto ciò premesso e ritenuto valido dalle Parti, le stesse convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1 - Premesse

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - Oggetto

Il presente atto ha per oggetto il Servizio di pulizia ordinaria dei locali a uso comune della Stazione Marittima (sala passeggeri, servizi igienici, sala

eventi e aree pertinenziali esterne), nel Porto commerciale Isola Bianca di Olbia, secondo le modalità descritte nel Capitolato d'Oneri e nell'offerta migliorativa presentata.

Art. 3 - Durata del contratto

I servizi oggetto dell'appalto avranno la durata di 2 (due) anni decorrenti dall' __.__.2021, oltre _ (giorno/i) quale offerta migliorativa, come da apposito verbale sottoscritto in data __.__.2021 agli atti al protocollo n. _____ del __.__.2021.

Non sono previste opzioni o rinnovi.

Art. 4 - Importo contrattuale

L'importo contrattuale per lo svolgimento delle prestazioni relative al servizio viene determinato in Euro __.____, __ (diconsi euro _____/__), di cui Euro € 17.365,86 (diconsi euro diciassettemilatrecentosessantacinque/86) per il costo relativo agli oneri per la sicurezza.

Le prestazioni oggetto di contratto non sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972.

Art. 5 - Condizioni e modalità di esecuzione del servizio

Le prestazioni contrattuali devono essere eseguite secondo le specifiche contenute nel capitolato d'oneri e nell'offerta migliorativa presentata in sede di gara. L'Appaltatore si impegna ad eseguire le predette prestazioni, senza alcun onere aggiuntivo. L'Appaltatore, inoltre, rinuncia a qualsiasi pretesa o richiesta di compenso nel caso in cui lo svolgimento delle prestazioni contrattuali dovessero essere ostacolate o rese più onerose dalle attività svolte dall'AdSP e/o da terzi.

Le prestazioni saranno eseguite in ossequio alle vigenti disposizioni normative in materia di sicurezza sul lavoro (D.Lgs. 81/2008 e s.m.i.), nonché a quanto indicato nel Documento unico di valutazione dei rischi da interferenza (DUVRI). L'Appaltatore, pertanto, dovrà garantire di aver istruito il personale tecnico che svolgerà le suddette prestazioni al fine di tutela della relativa sicurezza.

In merito a quanto sopra l'AdSP si intende sollevata da qualsiasi responsabilità.

Art. 6 - Obblighi e adempimenti a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con il corrispettivo contrattuale, tutti gli oneri e i rischi relativi alle attività e agli adempimenti occorrenti per l'espletamento del servizio.

L'Appaltatore si obbliga ad eseguire le prestazioni oggetto del presente contratto a perfetta regola d'arte e nel rispetto di tutte le norme e le prescrizioni tecniche e di sicurezza in vigore e di quelle che dovessero essere emanate nel corso di durata del presente atto, nonché secondo le condizioni, le modalità, i termini e le prescrizioni contenute nel presente atto e negli atti in esso richiamati. Resta espressamente convenuto che gli eventuali maggiori oneri, derivanti dall'osservanza delle predette norme e prescrizioni, resteranno ad esclusivo carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con il corrispettivo contrattuale. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare pretesa di compensi, a tale titolo, nei confronti dell'AdSP. L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'AdSP da tutte le conseguenze derivanti dalla eventuale inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie

vigenti. L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dall'AdSP, nonché a dare immediata comunicazione all'AdSP di ogni circostanza che abbia influenza sull'esecuzione del contratto.

L'AdSP si riserva la facoltà di procedere, in qualsiasi momento e anche senza preavviso, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione del presente atto. L'Appaltatore si impegna, altresì, a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

L'Appaltatore è tenuto a comunicare all'AdSP ogni modificazione negli assetti societari, nella struttura di impresa e negli organismi tecnici e amministrativi. Tale comunicazione dovrà pervenire all'AdSP entro 10 (dieci) giorni dall'intervenuta modifica.

Tutta la documentazione inerente all'esecuzione del servizio non potrà essere, in alcun modo, comunicata o diffusa a terzi, senza la preventiva approvazione espressa da parte dell'AdSP.

In caso di inadempimento da parte dell'Appaltatore a quanto stabilito nei precedenti commi, fermo restando il diritto al risarcimento del danno, l'AdSP avrà facoltà di dichiarare risolto il presente contratto.

Art. 7 - Obblighi derivanti dal rapporto di lavoro

L'Appaltatore deve ottemperare a tutti gli obblighi verso i propri dipendenti derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi comprese quelle in tema di igiene e sicurezza, previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti gli oneri relativi.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare nei confronti dei propri dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative

retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi di lavoro applicabili alla data di stipula del contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche ed integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, fatto in ogni caso salvo il trattamento di miglior favore per il dipendente, a continuare ad applicare i sopra indicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del contratto.

L'Appaltatore si obbliga a dimostrare, a qualsiasi richiesta dell'AdSP, l'adempimento di tutte le disposizioni relative alle assicurazioni sociali, derivanti da leggi e contratti collettivi di lavoro, che prevedano il pagamento di contributi da parte dei datori di lavoro a favore dei propri dipendenti.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 30, comma 5, del Codice, in caso di ottenimento del documento unico di regolarità contributiva (DURC) che segnali un'inadempienza contributiva relativa a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il subappaltatore), il Responsabile del procedimento provvederà a trattenere l'importo corrispondente all'inadempienza. Il pagamento di quanto dovuto per le inadempienze accertate mediante il DURC verrà disposto dall'AdSP direttamente agli enti previdenziali e assicurativi.

In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute a uno o più soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto (compreso il

subappaltatore), il Responsabile del procedimento invita per iscritto il soggetto inadempiente, ed in ogni caso l'affidatario, a provvedervi entro i successivi 15 (quindici) giorni.

Ove non sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della richiesta entro il termine sopra assegnato, l'AdSP paga anche in corso d'opera direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, detraendo il relativo importo dalle somme dovute all'affidatario del contratto ovvero dalle somme dovute al subappaltatore inadempiente nel caso in cui sia previsto il pagamento diretto ai sensi dell'art. 105 del Codice.

Art. 8 – Sicurezza

L'Appaltatore, ai sensi del decreto legislativo 81/2008, ha predisposto e consegnato all'AdSP il proprio piano di sicurezza, con l'individuazione dei rischi prevedibili e delle misure atte ad evitarli. Tale documento, che dovrà essere all'occorrenza aggiornato, sarà messo a disposizione delle Autorità competenti preposte alle verifiche ispettive.

Il responsabile della sicurezza ed il Direttore dell'esecuzione del contratto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze, vigileranno sull'osservanza del documento. Le gravi o ripetute violazioni del documento da parte dell'operatore economico, previa formale messa in mora dello stesso, costituiscono causa di risoluzione del presente contratto.

Art. 9 – Trattamento dei dati personali

Le parti si impegnano ad improntare il trattamento dei dati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza nel pieno rispetto di quanto definito dal decreto legislativo n. 196/2003 e seguenti modifiche ed integrazioni e dal Regolamento 27 aprile 2016, n. 2016/679/UE, con particolare attenzione a

quanto prescritto con riguardo alle misure minime di sicurezza da adottare.

L'Appaltatore acconsente, per sé e per tutti gli eventuali subappaltatori e/o sub-contraenti facendone esplicito riferimento nei relativi contratti, al trattamento dei dati personali dal medesimo forniti nell'ambito delle attività dell'AdSP, nel rispetto della normativa sopra citata.

L'Aggiudicatario è informato che tali dati verranno trattati per finalità istituzionali, connesse o strumentali all'attività dell'AdSP.

Il trattamento dei dati avverrà utilizzando strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza anche automatizzati, atti a memorizzare, gestire e trasmettere i dati stessi.

Art. 10 - Responsabilità per infortuni e danni – Obbligo di manleva

L'Appaltatore, nell'esecuzione del presente contratto, assume in proprio ogni responsabilità per qualsiasi danno causato a persone o beni, tanto dell'Appaltatore quanto dell'AdSP e/o di terzi.

Inoltre, l'Appaltatore si obbliga a manlevare e mantenere indenne l'AdSP da qualsiasi azione di responsabilità eventualmente promossa nei confronti di quest'ultima in ragione dei suddetti inadempimenti e violazioni normative direttamente e indirettamente connessi all'esecuzione del presente atto.

Al riguardo, l'operatore economico ha prodotto la polizza assicurativa di responsabilità civile n. _____ della Società _____ per la copertura dei rischi conseguenti al risarcimento dei danni di esecuzione ovvero a terzi o a cose di terzi, da dipendenti dell'Appaltatore nell'espletamento dell'attività di appalto e di tutti i rischi di cui al disciplinare di gara, al presente atto e al capitolato descrittivo e prestazionale. Resta fermo, in ogni caso, l'obbligo di manleva assunto

dall'Appaltatore.

Resta inteso che l'esistenza, e quindi, la validità ed efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo è condizione essenziale di efficacia del contratto e, pertanto, qualora l'Appaltatore non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui si tratta, il contratto si risolverà di diritto con conseguente incameramento della cauzione prestata a titolo di penale e fatto salvo l'obbligo di risarcimento del maggior danno subito.

Art. 11 – Controllo e vigilanza

L'AdSP si riserva di verificare in ogni momento, senza che l'Appaltatore possa nulla eccepire, la qualità delle prestazioni rese ed il regolare svolgimento del servizio.

Eventuali disguidi o difficoltà, non dovuti a negligenza dell'Appaltatore, che possano compromettere il regolare svolgimento dei servizi devono essere tempestivamente segnalati all'AdSP, al fine di concordare modifiche metodologiche od organizzative delle attività volte al superamento dei problemi evidenziati.

Nel caso si riscontrassero irregolarità o comportamenti difformi nello svolgimento dei servizi rispetto alle specifiche tecniche contenute nel capitolato descrittivo e prestazionale e nel presente atto, l'AdSP procederà a contestare i fatti rilevati e ad applicare le eventuali penali previste.

Art. 12 – Subappalto

L'Appaltatore, conformemente a quanto dichiarato in sede di offerta, intende / non intende affidare in subappalto l'esecuzione dell'attività / di alcuna attività oggetto delle prestazioni. Pertanto, lo stesso è da intendersi

compreso / escluso.

Art. 13 - Obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 13 agosto 2010, n. 136, l'Appaltatore si impegna a rispettare puntualmente quanto previsto dalla predetta disposizione in ordine agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari.

In ottemperanza all'articolo 3, comma 1, della legge 136/2010, l'Appaltatore dichiara che il conto corrente bancario dedicato sul quale verranno eseguiti i pagamenti di cui al presente atto è il seguente: codice IBAN _____ di BANCA _____, e indica il sig. _____, codice fiscale _____, come soggetto autorizzato a operare su di esso.

In caso di successive variazioni, il nuovo codice IBAN, le generalità e il codice fiscale delle nuove persone delegate, così come le generalità di quelle cessate dalla delega, devono essere comunicate dall'Appaltatore tempestivamente e comunque entro 7 (sette) giorni da quello in cui la variazione è intervenuta. In difetto delle indicazioni di cui sopra, nessuna responsabilità può attribuirsi all'AdSP per pagamenti a persone non autorizzate dall'Appaltatore a riscuotere.

Ai sensi di quanto disposto dall'articolo 3, comma 9 bis della legge 136/2010, il mancato utilizzo, nella transazione finanziaria, del bonifico bancario o postale ovvero di altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento costituisce causa di risoluzione del contratto.

L'Appaltatore, si obbliga, ai sensi dell'art. 3, comma 8, secondo periodo

della legge 136/2010, ad inserire nei contratti sottoscritti con i subappaltatori o i subcontraenti, a pena di nullità assoluta, un'apposita clausola con la quale ciascuno di essi assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge.

In caso di variazione intervenuta in ordine agli estremi identificativi dei conti correnti dedicati o alle persone delegate ad operare sugli stessi, l'Appaltatore è tenuto a comunicarle tempestivamente e comunque entro e non oltre sette giorni. In difetto di tale comunicazione, l'Appaltatore non potrà tra l'altro sollevare eccezioni in ordine ad eventuali ritardi dei pagamenti, né in ordine ai pagamenti già effettuati.

Art. 14- Cauzione definitiva

A garanzia dell'esatto e tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali derivanti dal presente atto, l'Appaltatore ha depositato idonea garanzia rilasciata da _____ n. _____ emessa in data __.__.2021 dell'importo di € __.____,__, resa ai sensi dell'articolo 103 del Codice, in favore dell'AdSP.

La garanzia ha validità temporale pari alla durata del contratto e dovrà, comunque, avere efficacia fino ad apposita comunicazione liberatoria, costituita anche dalla semplice restituzione del documento di garanzia da parte dell'AdSP, con la quale verrà attestata l'assenza oppure la definizione di ogni eventuale eccezione e controversia, sorte in dipendenza dell'esecuzione del contratto.

La garanzia fideiussoria in questione è progressivamente svincolata nelle modalità e nei termini previsti dall'articolo 103, commi 5 e 6, del Codice.

Ai sensi dell'articolo 103, comma 2, del Codice, l'AdSP avrà il diritto di

valersi della garanzia per provvedere al pagamento di quanto dovuto dall'Appaltatore per inadempienze derivanti dalla inosservanza di norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza fisica dei lavoratori comunque presenti nei luoghi dove viene prestato il servizio, nonché per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento dei servizi nel caso di risoluzione contrattuale disposta in danno dell'operatore economico. L'AdSP potrà richiedere la reintegrazione della garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte. In caso di inottemperanza, la reintegrazione verrà effettuata a valere sui ratei di prezzo da corrispondere all'impresa.

Art. 15 – Recesso

Ai sensi dell'articolo 109 del Codice, l'Autorità ha il diritto, a suo insindacabile giudizio e senza necessità di motivazione, di recedere dal presente contratto in qualunque momento, con preavviso di almeno 20 (venti) giorni solari, da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC.

Dalla data di efficacia del recesso dell'AdSP, l'Appaltatore dovrà cessare tutte le prestazioni contrattuali, assicurando che tale cessazione non comporti alcun danno all'AdSP.

In caso di recesso dell'AdSP, l'Appaltatore ha diritto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi eseguiti, oltre al decimo dell'importo contrattuale dei servizi non eseguiti, escluso ogni altro compenso.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - Cessione del credito

Fatte salve le vicende soggettive dell'Appaltatore disciplinate all'articolo 106, comma 1, lett. d), n. 2, del Codice, è fatto divieto all'Appaltatore di cedere il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa. Per tutto

quanto non previsto si applicano le disposizioni di cui all'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore può cedere i crediti derivanti dal contratto con le modalità espresse all'articolo 106, comma 13, del Codice.

L'Appaltatore, in caso di cessione dei crediti, si impegna a comunicare il CIG al cessionario, eventualmente anche nell'atto di cessione, affinché lo stesso venga riportato sugli strumenti di pagamento utilizzati. Il cessionario è tenuto ad utilizzare conti correnti dedicati nonché ad anticipare i pagamenti all'Appaltatore, mediante bonifico bancario o postale, sui conti correnti dedicati dell'Appaltatore medesimo, riportando il CIG.

In caso di inosservanza da parte dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, fermo restando il diritto dell'AdSP al risarcimento del danno, il presente contratto si intende risolto di diritto.

Art. 17– Risoluzione del contratto

L'AdSP si riserva il diritto di risolvere il contratto nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% del valore dello stesso ovvero nel caso di gravi inadempienze agli obblighi contrattuali da parte dell'Appaltatore. In tal caso l'AdSP ha la facoltà di incamerare la cauzione definitiva nonché di procedere all'esecuzione in danno dell'Appaltatore. Resta salvo il diritto al risarcimento dell'eventuale maggior danno.

In ogni caso si conviene che l'AdSP, senza bisogno di assegnare previamente alcun termine per l'adempimento, potrà risolvere di diritto il presente contratto ai sensi dell'articolo 1456 c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore a mezzo PEC, nei casi di cui ai seguenti articoli: condizioni e modalità di esecuzione del servizio (articolo 5);

obblighi ed adempimenti a carico dell'appaltatore (articolo 6); responsabilità per infortuni e danni (articolo 10); subappalto (articolo 12); obblighi in tema di tracciabilità dei flussi finanziari (articolo 13); divieto di cessione del contratto - cessione del credito (articolo 16).

Costituisce causa di risoluzione di diritto la fattispecie prevista dall'articolo 108, comma 4, del Codice (mancato rispetto dei termini di adempimento per negligenza dell'Appaltatore).

Costituisce altresì causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'articolo 3, comma 9 bis, della legge 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni di pagamento.

L'AdSP procederà alla risoluzione del presente contratto in qualsiasi momento e qualunque sia il suo stato di esecuzione, senza preavviso, qualora nei confronti dell'Appaltatore sia intervenuto un provvedimento definitivo che dispone l'applicazione di una o più misure di prevenzione di cui al codice delle leggi antimafia e delle relative misure di prevenzione.

In ogni caso, l'AdSP potrà risolvere il contratto qualora fosse accertato il venir meno di ogni altro requisito morale richiesto dall'articolo 80 del Codice.

L'AdSP può inoltre risolvere il contratto, durante il periodo di efficacia dello stesso, qualora ricorra una o più delle condizioni indicate all'articolo 108, comma 1, del Codice.

In caso di risoluzione del contratto, l'Appaltatore si impegnerà a fornire all'AdSP tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione dello stesso.

L'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni relative ai servizi regolarmente eseguiti, decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto.

Art. 18– Penali

Qualora nel corso dell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto non vengano rispettati i livelli di servizio stabiliti nel Capitolato Speciale e nell'offerta migliorativa presentata, eccezion fatta per i casi di forza maggiore e per i fatti imputabili all'AdSP, si applicano le penali previste dall'art. 17 del Capitolato d'Oneri.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno contestati all'Appaltatore per iscritto dal Direttore dell'esecuzione del contratto. L'Appaltatore dovrà comunicare, in ogni caso, le proprie deduzioni al direttore nel termine massimo di 15 (quindici) giorni lavorativi dalla contestazione. Qualora l'AdSP ritenga non fondate dette deduzioni ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine, potranno essere applicate le penali sopra indicate.

Nel caso di applicazione delle penali, l'AdSP provvederà a recuperare l'importo in sede di liquidazione delle relative fatture ovvero, in alternativa, ad incamerare la cauzione per la quota parte relativa ai danni subiti.

Le suddette penali non esimono l'Appaltatore dal rispondere di eventuali ulteriori danni.

Art. 19– Modifica del contratto durante il periodo di efficacia

L'AdSP, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del presente atto, può imporre all'Appaltatore l'esecuzione alle stesse

condizioni del medesimo. In tal caso l'Appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto.

Le modifiche e le varianti sono regolate dall'articolo 106 del Codice.

L'Appaltatore espressamente accetta di eseguire tutte le variazioni di carattere non sostanziale che siano ritenute opportune dall'AdSP, purché non mutino sostanzialmente la natura delle attività oggetto del presente atto e non comportino a carico dell'esecutore maggiori oneri.

Nessuna variazione o modifica al contratto potrà essere introdotta dall'Appaltatore se non sia stata approvata dall'AdSP.

Art. 20 - Direttore dell'esecuzione del contratto

Il Direttore dell'esecuzione del contratto è _____, preposto alla vigilanza sull'esecuzione del medesimo secondo i tempi, le modalità ed i programmi contenuti nel presente atto e nei documenti di riferimento ed alla verifica del rispetto delle norme che regolano la materia.

Art. 21 - Fatturazione e pagamenti

Ai fini del pagamento del corrispettivo contrattuale, l'Appaltatore emetterà fattura con cadenza trimestrale posticipata.

Il pagamento di ciascuna fattura avverrà entro 30 giorni, decorrenti dalla data di ricevimento, previo rilascio del certificato di verifica di conformità in corso di esecuzione da parte del Direttore dell'esecuzione del contratto.

Le fatture in formato elettronico (Codice Univoco Ufficio NO2G5P- Ufficio Territoriale Olbia) dovranno riportare l'oggetto della prestazione, il Codice Identificativo Gara (CIG _____) ed il numero di conto corrente dedicato su cui accreditare il pagamento.

La liquidazione dei pagamenti sarà obbligatoriamente subordinata

all'ottenimento da parte dell'AdSP del documento unico di regolarità contributiva (DURC) INPS – INAIL, in corso di validità, rilasciato dagli Enti competenti nei confronti dell'Appaltatore.

Ai sensi dell'articolo 30, comma 5-bis del Codice, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale, dopo l'approvazione da parte dell'AdSP del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 22 – Foro di competenza e domicilio

Tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente all'interpretazione od esecuzione di quanto previsto nel presente atto e che non venissero definite in via amministrativa saranno deferite alla Autorità giudiziaria competente del Foro di Cagliari. Per quanto concerne il contratto affidato, l'Appaltatore elegge il proprio domicilio nel Comune di _____ – CAP _____ - Via _____ n. ____.

Art. 23 - Spese contrattuali

Sono a carico dell'Aggiudicatario tutte le spese del presente atto e da esso derivanti.

Le prestazioni oggetto del presente atto sono imponibili dell'I.V.A. ai sensi dell'articolo 9, comma 1, punto 6) del D.P.R. n. 633/1972. Ai sensi delle vigenti disposizioni di legge, le Parti dichiarano i seguenti codici fiscali: AdSP n. 00141450924; Appaltatore n. _____.

Le parti convengono che, lo stesso venga registrato solo in caso d'uso.

Art. 24- Clausola risolutiva espressa in caso di esito interdittivo delle informative antimafia

Considerato che a tutt'oggi non è pervenuta l'informativa antimafia, il presente contratto è risolto immediatamente e automaticamente, qualora dovessero essere comunicate dalla Prefettura informazioni interdittive di cui all'art. 91 D.lgs. 159/2011.

Art. 25- Varie

Il presente atto redatto su supporto informatico non modificabile, composto da n. 19 pagine, viene sottoscritto mediante apposizione di firma digitale ai sensi dell'art. 1, comma 1, lettera s) del D.lgs. 7 marzo 2005, n. 82 codice dell'amministrazione digitale (CAD).

NOME SOCIETA'

Il Legale Rappresentante

Sig./ra _____

Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna

Il Presidente

Prof. Avv. Massimo Deiana